

REP. N.

CONTRATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA SOCIETÀ PER  
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA NONCHÉ PIANIFICAZIONE ED  
INTERMEDIAZIONE NELL’ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER LA CAMPAGNA  
DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE “AZIONI DEL GOVERNO REGIONALE:  
BILANCIO DI FINE MANDATO”.

CIG

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventicinque il giorno.... del mese di... , in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 03.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell’Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presenza d’atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa con prot. n. .... del .../.../2025 ai sensi dell’art. 6 bis L.241/1990 e dell’art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale), si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “Regione” nella persona del Dirigente dell’Ufficio Affari Generali – Atti sottoposti a registrazione e contratti – URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa, della Segreteria della Giunta Regionale – 40.03.03 – Dott. Dario Fonzo, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con D.G.R. n. 466 del

27/07/2023. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2025, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2) la Società \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Società", codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e P. Iva n. \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_, nato a .....il ..... identificato a mezzo carta d'identità n. .... rilasciata il.....dal comune di .....- CF \_\_\_\_\_ – in qualità di \_\_\_\_\_.

Verificata dall'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, la regolarità della visura camerale del \_\_\_\_\_ (documento n. \_\_\_\_\_), tramite il sistema telematico "Telemaco", da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di \_\_\_\_\_, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e P. Iva n. \_\_\_\_\_ e R.E.A. n.\_\_\_\_.

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale Per le Risorse Strumentali (50.15.00) alla Prefettura di \_\_\_\_\_ con nota con prot. n. PR\_ \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che si può procedere alla stipula del presente contratto, che in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva INAIL INPS rilasciato da \_\_\_\_\_ protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ in corso di validità fino al \_\_\_\_\_, acquisito al protocollo regionale in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ ;

Verificato in istruttoria che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con DPGRC n. 67 dell'08/05/2018 è stata attribuita all'Ufficio III della Segreteria di Giunta la competenza in ordine alle attività istruttorie nonché all'adozione dei provvedimenti amministrativi e contabili in materia di comunicazione e stampa, in raccordo con il Capo dell'ufficio Stampa e comunicazione e con il Responsabile dell'informazione multimediale, nelle materie di rispettiva competenza;

- il Capo Ufficio Stampa, con nota acquisita al Protocollo Generale al n. 1759 del 28/01/2025, ha chiesto all'Ufficio III della Segreteria di Giunta di attivare tutte le procedure amministrative necessarie all'affidamento dei Servizi di stampa nonché pianificazione ed intermediazione nell'acquisto di spazi pubblicitari per la campagna di comunicazione istituzionale "Azioni del Governo regionale: bilancio di fine mandato", fornendo descrizione delle specifiche tecniche;

- l'onere del finanziamento andrà imputato alle risorse programmate in bilancio sul capitolo U00265, degli Esercizi finanziari 2025-2026, così come da decreto dirigenziale di impegno n. del ;

- con Decreto Dirigenziale n° del , l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" – "STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR" (60-06-92) ha indetto la gara n.

per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di stampa nonché pianificazione ed intermediazione nell'acquisto di spazi pubblicitari per la campagna di comunicazione istituzionale "Azioni del Governo regionale: bilancio di fine mandato";

- Il seggio di gara, nominato con nota n. del dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" – "STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR" (60-06-92) al termine dei lavori ha proposto di aggiudicare la gara, con un ribasso al % sugli importi a base d'asta riportati nell'allegato tecnico al capitolato speciale di appalto, di seguito denominato "Allegato

Tecnico” per un valore massimo contrattuale di Euro 400.000,00 ( quattrocentomila/00) oltre IVA;

- il Rup Dott. Giacomo Toscano con nota prot. n. del ha attestato che per la Società all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti non sono emersi elementi ostativi alla stipula del contratto;

- in seguito a tale comunicazione l’Ufficio Speciale “Grandi Opere” – “STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR” (60-06-92), con Decreto Dirigenziale n. del ha aggiudicato alla Società.

- L’Ufficio Avvocatura Regionale ha reso il prescritto parere sul presente Contratto con nota acquisita al protocollo dell’ente in data.....con n.....

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

#### **Art. 1 - Premesse**

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché la documentazione di seguito elencata: il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale con Allegato Tecnico e l’offerta economica; tale documentazione definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione del presente contratto. La documentazione elencata, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti è conservata presso l’Ufficio Speciale “Grandi Opere” – “STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR” (60-06-92). La richiamata documentazione non è allegata al presente contratto per espressa volontà delle parti contraenti.

## **Art. 2 - Norme regolatrici**

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato e dalla documentazione di gara.

## **Art. 3 – Termini e definizioni**

Nel corpo del presente contratto con il termine:

- “Mezzo prescelto” si intende il media e i canali individuati per colpire il Target destinatario quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, affissioni, radio, televisione, cinema, stampa, web;
- “Brief” si intende il documento che contiene le finalità della Campagna di informazione realizzata, il Target, i mezzi su cui la Campagna dovrà essere diffusa, il budget complessivamente a disposizione ed eventuali informazioni specifiche;
- “Fee media” si intende il compenso per l'attività di pianificazione ed intermediazione nell'acquisto del “Mezzo prescelto” per ciascuna Campagna di informazione, calcolato quale percentuale sul costo relativo all'acquisto dello spazio sul media prescelto;
- “Lettera ordinativo” si intende il documento con il quale vengono attivati i singoli contratti attuativi, contenente le indicazioni necessarie per l'esecuzione delle singole prestazioni ed il relativo costo;
- “Concessionaria di pubblicità” si intende l'impresa organizzata che ha l'esclusiva per la vendita di spazi pubblicitari sui media;
- “Valore dell'Accordo Quadro” si intende l'entità complessiva dei budget che potranno essere

stanziati per l'attivazione dei servizi legati alla campagna di comunicazione di cui all'oggetto.

#### **Art. 4 - Consenso e oggetto del contratto**

La Regione affida alla Società che accetta, la realizzazione dei Servizi di stampa nonché pianificazione ed intermediazione nell'acquisto di spazi pubblicitari per la campagna di comunicazione istituzionale "Azioni del governo regionale: bilancio di fine mandato", disciplinati dal Capitolato Speciale.

#### **Art. 5 - Descrizione e finalità del servizio**

La Società dovrà essere in grado di fornire i servizi indicati nel presente contratto, garantendo l'esecuzione degli stessi in base alle specifiche tecniche di seguito descritte.

I servizi oggetto dell'Accordo Quadro, che potranno essere richiesti parzialmente o singolarmente, sono i seguenti:

1. **Servizi di stampa e grafica.**

- I servizi di stampa e grafica sono finalizzati alla realizzazione e stampa di materiale informativo da pubblicare durante la campagna di comunicazione sul "Mezzo prescelto", ovvero per essere distribuito, ai fini della comunicazione istituzionale, ai soggetti che la Regione si propone di interessare, coinvolgere e informare, quali ad esempio: Pubbliche Amministrazioni, associazioni, organizzazioni, operatori dei settori, ordini professionali e cittadini, ecc.
- Nell'Allegato Tecnico sono elencati i prodotti che potranno essere richiesti alla Società, unitamente ai rispettivi prezzi massimi, rispetto ai quali è stato applicato il ribasso unico percentuale offerto in gara dalla Società.

- Nei costi di produzione la Società dovrà esporre quelli relativi all'eventuale acquisto e/o estensione dei diritti di terzi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fotografi, modelli, attori, illustratori, etc.), eventuali oneri SIAE e in generale qualsiasi altro costo relativo a prodotti e/o servizi di terzi funzionali all'esecuzione dell'incarico.
- Si precisa, infine, che tutte le elaborazioni realizzate dalla Società in esecuzione dell'incarico diverranno di proprietà della Regione contestualmente alla liquidazione del relativo corrispettivo e al rimborso delle relative spese.

## **2. Servizi di pianificazione ed intermediazione nell'acquisto di spazi pubblicitari.**

- La Società, sulla base del “Brief” fornito dalla Regione, dovrà presentare – con l'ausilio dei più idonei e aggiornati strumenti di rilevazione offerti dal mercato – la pianificazione degli acquisti degli spazi pubblicitari sul “Mezzo prescelto” individuato dalla Regione mediante l'elaborazione di almeno due proposte alternative con l'indicazione, per ognuna di esse, dei razionali di progettazione con l'indicazione del GRP (indice di misurazione dei contatti sviluppati dal piano mezzi rispetto al target di riferimento), del timing, quale quadro di sintesi della durata della campagna di informazione, delle concessionarie di pubblicità, dei materiali da produrre e di ogni altro elemento utile a valutarne il potenziale impatto e la sua maggiore efficacia rispetto ad altre soluzioni.
- Nella quantificazione dei costi di produzione la Società dovrà riportare anche quelli relativi all'eventuale acquisto e/o estensione dei diritti di terzi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fotografi, modelli, attori, illustratori, etc.), eventuali oneri SIAE e in generale qualsiasi altro costo relativo a prodotti e/o servizi di terzi funzionali all'esecuzione dell'incarico.
- Ogni proposta deve riportare separatamente l'indicazione del costo dell'investimento media (somma dei costi per la realizzazione dei prodotti, comprensivi di tutti gli oneri aggiuntivi

per i diritti di autore o altri eventuali, e l'importo per l'acquisto degli spazi pubblicitari) e del "Fee media" (percentuale, al netto dello sconto offerto in sede di gara, sull'importo dell'investimento media).

- A seguito della scelta della proposta da parte della Regione, ritenuta maggiormente idonea rispetto alle finalità indicate nel "Brief", la Società provvederà alle trattative con la "Concessionaria di pubblicità", alla prenotazione degli spazi pianificati ed alla relativa conferma d'ordine.
- La Società dovrà svolgere tale incarico facendo uso della massima diligenza professionale, in particolare adoperandosi per la scelta e la pianificazione secondo il più alto livello tecnico per ottenere le tariffe più favorevoli e le migliori condizioni di acquisto spazi/servizi possibili.
- La Regione avrà la facoltà di effettuare in proprio una ricerca di mercato per verificare la congruità dei costi indicati nel preventivo della Società e di chiedere l'eventuale rimodulazione dello stesso. Nel caso in cui la Società non accetti di modificare il preventivo, la Regione si riserva di avvalersi dei servizi di terzi.
- La Società acquisterà gli spazi concludendo i relativi contratti con i concessionari e effettuerà i pagamenti dei corrispettivi dovuti per i servizi resi.
- La Società provvederà alla consegna dei materiali pubblicitari alla "Concessionaria di pubblicità". I materiali pubblicitari che non rientrano tra quelli elencati nell'Allegato Tecnico e non prodotti dalla Società (es. spot audio e video, banner, ecc), saranno consegnati dalla Regione alla Società in tempo utile per garantire il rispetto della tempistica riportata nella "Lettera ordinativo".
- La Società si assume, nei confronti della Regione, la totale responsabilità della corretta esecuzione della pubblicazione/diffusione dell'informazione e, pertanto, dovrà provvedere

altresì alla verifica di puntualità e al controllo quantitativo e qualitativo della pubblicazione/diffusione dell'informazione sul "Media prescelto".

Per entrambi i servizi la Società dovrà altresì curare:

- Editing e correzione bozze: revisione approfondita del testo secondo il percorso più adatto a ciascun progetto;
- Impaginazione e grafica: confezione della veste formale, dalla prima bozza al file per la stampa;
- Impaginazione e grafica manifesti e fotocomposizioni;
- Adattamento grafico manifesti e fotocomposizioni e ottimizzazione dei formati per la stampa.

#### **Art. 6 - Modalità di realizzazione e di espletamento dei servizi**

La Società, durante il contratto e sino a concorrenza del budget di cui all'art. 7, è obbligata ad erogare la fornitura dei servizi richiesti dalla Regione.

La Regione invia, a mezzo e-mail, alla Società un "Brief", al cui interno dovranno necessariamente essere contenute le informazioni principali del servizio che si intende realizzare, e segnatamente:

- un elenco dettagliato delle caratteristiche dei servizi da attivare;
- il "Mezzo prescelto" da utilizzare per la campagna di informazione;
- i prodotti di stampa e grafica selezionati dall'Allegato Tecnico;
- l'importo massimo che la Regione intende destinare ai servizi da attivare.

La Società, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del suddetto documento, è tenuto a presentare un Debrief che interpreti e implementi il Brief ricevuto con le 2 proposte alternative e/o l'elenco delle bozze dei prodotti di stampa e grafica.

il Debrief dovrà contenere anche il preventivo di spesa che in maniera analitica riporti i singoli

prezzi sulla base dell'applicazione del tariffario offerto in sede di gara, nonché il costo per l'acquisto di spazi pubblicitari, comprensivo degli eventuali costi per diritti di terzi, ed il "Fee media".

La Società è tenuta ad effettuare almeno 1 (uno) incontro preparatorio con il referente della Regione per apportare le eventuali modifiche al Debrief e per definire i termini per la esecuzione dei servizi e per la consegna dei materiali.

Una volta definito ed approvato il contenuto del Debrief, la Regione procede con l'emissione della "Lettera ordinativo".

**In caso di mancata emissione della "Lettera ordinativo", nulla sarà dovuto per le attività sopra citate.**

#### **Art. 7 - Ammontare del contratto**

Il "Valore dell'Accordo Quadro" determinato per il presente contratto è pari ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00) oltre IVA, sulla base dell'entità complessiva dei budget che potranno essere impegnati per la campagna di comunicazione nei 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

La sottoscrizione del presente contratto non obbliga la Regione ad affidare alla Società servizi per l'intero valore né all'affidamento di un numero minimo di ordinativi, ma comporta per la Società l'obbligo di accettare gli incarichi che gli saranno affidati fino alla concorrenza del valore dell'Accordo Quadro.

Il suddetto importo, pertanto, costituisce il budget messo a disposizione per l'attivazione dei servizi e non l'importo contrattuale e non deve intendersi in alcun modo impegnativo per la Regione, che chiederà di volta in volta l'attivazione dei singoli servizi sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante l'intera durata del contratto.

La Regione resterà obbligata al pagamento degli importi dovuti esclusivamente per i servizi attivati di volta in volta, sulla base della "Lettera ordinativo".

La sottoscrizione dell'accordo non costituisce per la Società diritto di esclusiva sulle attività di intermediazione nell'acquisto di mezzi pubblicitari necessari alla diffusione delle campagne di

informazione della Regione, nonché nella fornitura di tutti i prodotti e servizi riportati nell'Allegato Tecnico.

#### **Art. 8 - Decorrenza e durata del contratto**

Il presente contratto produce i suoi effetti fra le parti e avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto.

Il presente contratto potrà cessare anche anticipatamente rispetto alla suindicata durata nel caso di esaurimento totale del budget di cui al “Valore dell’Accordo Quadro”.

#### **Art. 9 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto**

La Società deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente capitolato e nei tempi indicati nell'offerta e quelli concordati di volta in volta con la Regione.

La Società si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, in riferimento al C.C.N.L. adottato.

La Società si obbliga a provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso potrà, quindi, sospendere od interrompere il servizio con sua decisione unilaterale; la sospensione non autorizzata del servizio comporterà la sospensione automatica nel pagamento del corrispettivo e l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno e la risoluzione del contratto. La Società sarà considerato responsabile dei danni che, durante lo svolgimento del servizio, si potranno verificare a persone, cose, o alla Regione, durante il periodo contrattuale, intendendosi pertanto esonerata la Regione da qualsiasi conseguenza diretta o indiretta.

La Società si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti richiesti nel presente Contratto e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo

svolgimento di tali verifiche. In caso di irregolarità nell'esecuzione o di prestazione insufficiente di servizi, la Società dovrà correggere le irregolarità di esecuzione evinte a seguito della verifica nel tempo necessario a garantire il buon esito dell'evento.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, sono ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione, assumendosene la medesima ogni relativa alea.

#### **Art. 10 - Responsabile del servizio**

La Società ha comunicato con PEC del \_\_\_\_\_, acquisita al protocollo regionale in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, il nominativo ed i recapiti telefonici di Responsabile del servizio nella persona del \_\_\_\_\_, a cui far riferimento per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto e al quale il DEC possa fare riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento che si rendesse opportuno o necessario durante lo svolgimento del servizio in questione. Il responsabile dovrà controllare, in modo continuativo, che tutti gli obblighi siano adempiuti e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio.

L'eventuale sostituzione del Responsabile del servizio dovrà essere comunicata con immediatezza alla Regione e massimo entro il giorno successivo.

#### **Art. 11 – Corrispettivi, pagamenti e revisione dei prezzi**

In caso di attivazione esclusivamente dei servizi di stampa e grafica, gli stessi saranno remunerati mediante il pagamento a “listino prezzi”, di cui all'Allegato Tecnico al Capitolato Speciale, al netto dei ribassi offerti in sede di gara.

In caso di attivazione congiunta dei servizi di stampa e grafica e di quelli di pianificazione ed

intermediazione nell'acquisto di spazi pubblicitari, alla Società oltre alla remunerazione di cui al comma precedente verranno riconosciuti gli importi per gli acquisti degli spazi pubblicitari e il "Fee media" al netto del ribasso offerto in sede di gara.

I corrispettivi per singolo ordinativo a fronte della piena e corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto saranno pari al valore dei servizi richiesti nel corso della durata contrattuale e riportati nella "Lettera ordinativo".

Il pagamento delle prestazioni avverrà, per uno o più ordinativi, dietro presentazione della relativa fattura elettronica, entro il termine di giorni 30 e a seguito dall'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni rese.

Nel caso di applicazioni di penali, la Società emetterà fattura per un importo corrispondente al corrispettivo detratto dell'importo delle penali.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate, nelle forme di legge, alla Regione Campania – Giunta Regionale della Campania – Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti-URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa - C.F. 80011990639 – Via S. Lucia, 81 Napoli.

Il Codice Univoco Ufficio per Fatturazione Elettronica: 7HG11Y.

La fattura sarà liquidata a mezzo bonifico bancario intestato alla società che si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, la Regione resta esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629 della L. 190/14 la Regione corrisponderà alla Società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa all'IVA verrà versata direttamente all'Erario; le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che possano alterare la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari

condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.). A tale scopo, la società appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.

Per quanto non qui precisato vale il disposto dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 12 – Cauzione**

La Regione dà atto che la Società ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del n. \_\_\_\_\_, stipulata con la Società \_\_\_\_\_ (codice intermediario \_\_\_\_\_), per un importo pari a euro \_\_\_\_\_,00 ( \_\_\_\_\_ /00), pari al \_\_\_\_\_ % del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di

aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

### **Art. 13 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- a. impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi obbligatori;
- b. sospensione ed interruzione del servizio da parte della Società, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c. cessione a terzi del contratto e ricorso al subappalto;
- d. avvio, a carico della Società, delle procedure di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo;
- e. adozione, nei confronti della Società, di provvedimenti di sequestro o pignoramento dei beni;
- f. mancato pagamento al personale delle retribuzioni dovute;
- g. mancata osservanza delle norme in materia di tracciabilità finanziaria;
- h. mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di trenta giorni nel caso che la

Regione provveda all'escussione anche parziale della stessa;

- i. per gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- j. nel caso di applicazione nell'anno di penali nella misura superiore al 10% dell'importo del Valore dell'Accordo Quadro;
- k. nel caso di mancata comunicazione di cessione della ditta;
- l. nel caso in cui la Società abbia eseguito le transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010;
- m. in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 15.10.2007 n.54;
- n. nelle ipotesi in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti, ai sensi degli artt. 317 cp 318 cp 319 cp319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis c.p.c.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto f), la Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinare gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da

trasmettersi a mezzo PEC, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di sospendere i pagamenti e di incamerare la cauzione definitiva, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno del contraente inadempiente.

#### **Art. 14 - Recesso**

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società (o altro) con PEC.

Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, escluso ogni altro rimborso ed indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione, nonché ogni forma di riconoscimento dei danni che possono essere derivati alla Società dalla risoluzione anticipata o dal recesso anticipato (anche parziale) del contratto.

La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

#### **Art. 15 - Ritardi nelle prestazioni - Penali**

La Società è responsabile dell'esatto ed ordinato adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Il DEC, in accordo con il RUP, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze tramite posta elettronica certificata. In particolare, le contestazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere attivate:

- in caso di svolgimento del servizio con ritardo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e/o nelle singole "Lettera ordinativo";
- in caso di inadempienze alle prescrizioni contrattuali di cui al presente Contratto

La Società potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale al "Mezzo prescelto";
- euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno di assenza delle uscite durante la durata della campagna pubblicitaria commissionata.
- euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale non destinato al "Mezzo prescelto";

- per inadempienze alle prescrizioni contrattuali verrà applicato una penale nella misura del 5% dell'ammontare riportato nella "Lettera ordinativo".

L'ammontare delle penali applicate durante la vigenza contrattuale non può comunque superare il 10 per cento del "Valore dell'Accordo Quadro".

È fatta salva la facoltà di risolvere l'appalto nei termini di cui all'art. 13.

In caso di applicazione di penali la Regione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui la Società ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Regione si riserva la facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dalla Società, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Regione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Regione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal RUP/Direttore dell'esecuzione al contraente via PEC.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

#### **Art. 16 - Clausola di manleva**

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

### **Art. 17 - Obblighi sociali**

La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

### **Art. 18 - Vigilanza e controllo**

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Il DEC ha il compito di cura, controllo, vigilanza e monitoraggio del regolare andamento dell'esecuzione del contratto, verifica la conformità delle prestazioni contrattuali e rilascerà, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità;

### **Art. 19 – Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione crediti**

La Società è tenuta ad eseguire direttamente il servizio affidato.

È vietata, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto, sotto pena di risoluzione del

contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento del danno o spesa conseguente.

Il subappalto è ammesso con l'osservanza dei limiti e delle prescrizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Regione.

La cessione diventa opponibile alla Regione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, la Regione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### **Art. 20 - Obblighi di riservatezza**

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

#### **Art. 21 - Trattamento dei dati personali**

La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la

partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

### **Art. 22 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati**

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società.

### **Art. 23 - Clausola anti pantouflage**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

- 1) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- 2) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

#### **Art. 24 – Controversie**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

#### **Art. 25 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità**

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società (o altro) si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

#### **Art. 26 - Obblighi di tracciabilità finanziaria**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

La Società ha comunicato, con PEC del \_\_\_\_\_, assunta al prot. n. \_\_\_\_\_ del dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, gli estremi del conto corrente dedicato - non in esclusiva - e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

La Società si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 5 giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio

territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 27 - Codice del comportamento**

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 612 del 14.11.2024 (pubblicato sul BURC n. 83 del 2.12.2024). La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 28 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto**

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP, Dott. Giacomo Toscano nominato con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e, per la Società, da \_\_\_\_\_.

Il DEC per la Regione è \_\_\_\_\_, nominato con decreto dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'Ufficio III, per la Società il Responsabile del Servizio è \_\_\_\_\_.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

#### **Articolo 29 - Comunicazioni tra le parti**

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione /Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: [amministrazione.contabilita@pec.regione.campania.it](mailto:amministrazione.contabilita@pec.regione.campania.it);
- 2) Società:

### **Art. 30 - Imposte e spese**

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, l'imposta di bollo sarà determinata secondo quanto riportato all'allegato I.4 del D.lgs n. 36/2023 e versata in modalità telematica attraverso il modello F24 ELIDE.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da venti pagine di cui diciannove per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).